



COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

(CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA,
CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E
CANONE MERCATALE)

(Legge n. 160/2019 art.1 commi da 816 a 847)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2021

I N D I C E

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni	pag. 4
----------------------------------	--------

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	pag. 5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	pag. 5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	pag. 5
Articolo 5 – Autorizzazioni	pag. 5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	pag. 6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	pag. 6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	pag. 7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	pag. 7
Articolo 10 – Presupposto del canone	pag. 7
Articolo 11 - Soggetto passivo	pag. 8
Articolo 12 – Classificazione delle strade, zone ed aree	pag. 8
Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone	pag. 8
Articolo 14 – Definizione di insegna d’esercizio	pag. 9
Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	pag. 9
Articolo 16 – Dichiarazione	pag. 10
Articolo 17 - Pagamento del canone	pag. 10
Articolo 18 – Rimborsi e compensazione	pag. 11
Articolo 19 – Accertamento, sanzioni amministrative e indennità	pag. 11
Articolo 20 – Rateazione delle somme dovute	pag. 12
Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	pag. 13
Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari	pag. 13
Articolo 23 – Riduzioni	pag. 14
Articolo 24 - Esenzioni	pag. 14

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25 - Tipologia degli impianti e delle affissioni	pag. 16
Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 16
Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette	pag. 16
Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni	pag. 16
Articolo 29 – Canone sulle pubbliche affissioni	pag. 17
Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo	pag. 18
Articolo 31 - Riduzione del diritto	pag. 18
Articolo 32 - Esenzione dal diritto	pag. 19
Articolo 33 - Pagamento del diritto	pag. 19
Articolo 34 - Norme di rinvio	pag. 19

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 – Disposizioni generali	pag. 20
Articolo 36 - Funzionario Responsabile	pag. 20
Articolo 37 - Tipologie di occupazioni	pag. 20
Articolo 38 - Occupazioni abusive	pag. 21

Articolo 39 - Domanda di occupazione	pag. 21
Articolo 40 - Occupazioni d'urgenza	pag. 22
Articolo 41 - Pronuncia sulla domanda	pag. 22
Articolo 42 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione	pag. 23
Articolo 43 - Obblighi del concessionario	pag. 23
Articolo 44 - Durata dell'occupazione	pag. 23
Articolo 45 - Titolarità della concessione o autorizzazione	pag. 24
Articolo 46 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	pag. 24
Articolo 47 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	pag. 25
Articolo 48 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	pag. 25
Articolo 49 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	pag. 26
Articolo 50 - Classificazione delle strade	pag. 26
Articolo 51 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	pag. 26
Articolo 52 - Modalità di applicazione del canone	pag. 27
Articolo 53 - Passi carrabili	pag. 29
Articolo 54 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	pag. 30
Articolo 55 - Soggetto passivo	pag. 30
Articolo 56 - Agevolazioni	pag. 31
Articolo 57 - Esenzioni	pag. 31
Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	pag. 33
Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	pag. 33
Articolo 60 - Accertamento e riscossione coattiva	pag. 34
Articolo 61 - Rimborsi e compensazione	pag. 34
Articolo 62 - Sanzioni	pag. 34
Articolo 63 - Rateazione delle somme dovute	pag. 35

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 64 - Disposizioni generali	pag. 37
Articolo 65 - Funzionario Responsabile	pag. 37
Articolo 66 - Domanda di occupazione	pag. 37
Articolo 67 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	pag. 37
Articolo 68 - Classificazione delle strade	pag. 38
Articolo 69 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	pag. 38
Articolo 70 - Occupazioni abusive	pag. 38
Articolo 71 - Soggetto passivo	pag. 39
Articolo 72 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	pag. 39
Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva	pag. 39
Articolo 74 - Rimborsi e compensazione	pag. 40
Articolo 75 - Sanzioni	pag. 40
Articolo 76 - Rateazione delle somme dovute	pag. 41

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 77 - Norma transitoria	pag. 42
Articolo 78 - Rinvio ad altre disposizioni	pag. 42
Articolo 79 - Entrata in vigore	pag. 42

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone occupazione spazi ed aeree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il Diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero e rimborso.
4. Continua ad applicarsi il vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a 29 anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30: per la pubblicità effettuata con striscioni che attraversano strade o piazze, la durata è fissata in periodi di 15 giorni, eventualmente ripetibili.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 2

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Art. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è il gestore del servizio.

Art. 4

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal vigente Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Art. 5

AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.

2. La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
- c) la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

4. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 7/8/1990 n. 241, e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 6

ANTICIPATA RIMOZIONE

- 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 7

DIVIETI E LIMITAZIONI

- 1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del SUAP, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nei centri storici, in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di strutture cimiteriali e luoghi di culto, di luoghi culturali e di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi.
- 2. In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici e comunque nei casi previsti dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 8
PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI O REGOLAMENTI

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Art. 9
DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Art. 10
PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività,

Art. 11 **SOGGETTO PASSIVO**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 12 **CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, ZONE ED AREE**

1. La classificazione delle strade ai fini della determinazione della tariffa per le esposizioni pubblicitarie prevede una classificazione in:
 - a) **Categoria Speciale** per la Via Nazionale, Via Manzoni e Via Brianza, maggiorata attraverso un Coefficiente moltiplicatore di Valutazione economico dell'area, deliberato dalla Giunta Comunale contestualmente alle tariffe.
 - b) **Categoria Normale** per tutte le altre vie, con applicazione della tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 13 **MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 14

DEFINIZIONE DI INSEGNA DI ESERCIZIO

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Art. 15

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o

autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione e in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 1 mq, fino a 5,50 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 5,50 mq., fino a 8,50 mq;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,50 mq.

Art. 16 DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al soggetto gestore apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune o dal soggetto gestore, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune o al gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto gestore prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto gestore procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il **28 febbraio** dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 17 PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità in essere per il versamento delle entrate locali.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica

soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 28 febbraio, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune o al soggetto gestore l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 18

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 19

ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE ED INDENNITÀ

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre al tasso di interesse legale.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 3, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per l'importo riferito al solo canone, non supera € 12,00.

Art. 20

RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

1. Il Comune o il soggetto gestore, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di provvedimento fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 4.
3. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto gestore del servizio può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si calcolano gli interessi legali.
7. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo devono far pervenire al Comune o al soggetto gestore richiesta motivata entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 21

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto il canone è dovuto per anno solare ove ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza secondo i seguenti criteri:
 - a) Autoveicoli con portata superiore 3.000 kg:
 - b) Inferiore a 3000 kg:
 - c) Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie;
 - d) Veicoli circolanti con rimorchio.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a 2 ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
6. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 22

MEZZI PUBBLICITARI VARI

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o

frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, è dovuto il canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è dovuto il canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 23 RIDUZIONI

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 24 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità effettuata all'interno delle vetture ferroviarie, dei battelli;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della Legge 27/12/2002 n° 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E DELLE AFFISSIONI

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche, la ripartizione e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 26

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Lentate sul Seveso costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 27

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 28

MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo

sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

Art. 29

CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella stabilita annualmente con la delibera di Giunta Comunale di cui al comma precedente.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni o frazione.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato con la delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli;

d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 100.% della superficie disponibile.

Art. 30

MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
5. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 19 del presente Regolamento.

Art. 31

RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Art. 32
ESENZIONE DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti l'attività istituzionale del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 33
PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità previste per il versamento delle entrate comunali.

Art. 34
NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 35

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 36

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è il gestore del servizio.

Art. 37

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 38
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale (o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006) rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 39
DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve fare apposita domanda al Comune, da consegnare all'Ufficio Protocollo Generale, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 7 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, la partita IVA e le generalità ed il domicilio del legale rappresentante il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - c) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

- d) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - f) la dichiarazione di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
 - g) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune.
5. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

Art. 40 **OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza, o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato in sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale, anche via fax o mail/PEC, nonché di corrispondere il canone nella misura minima di € 12,00= fissata dall'art. 58, salvo conguaglio.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16/12/92 n. 495.

Art. 41 **PRONUNCIA SULLA DOMANDA**

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.
2. All'atto della presentazione della domanda, o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento.
3. Salvo quanto disposto da altre disposizioni di legge, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'ufficio comunale competente provvede entro i termini stabiliti dal vigente Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo.

4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 42

RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

1. Entro il termine previsto dal vigente Regolamento Comunale per il procedimento Amministrativo, l'Ufficio competente, previa verifica delle condizioni previste dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti, dà formale comunicazione al richiedente dell'esistenza dei presupposti per il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione, indicando l'ammontare del canone da corrispondere obbligatoriamente prima del rilascio del provvedimento.
2. L'Ufficio competente, riscontrato l'avvenuto pagamento anticipato del canone, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione richiesto.

Art. 43

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.
3. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie cure e spese; in caso di inadempimento, decorso inutilmente il termine assegnato con apposito atto di diffida, il Comune procederà al ripristino d'ufficio, con addebito delle relative spese al responsabile.

Art. 44

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 29, salvo quanto disposto da specifiche normative o da altri regolamenti comunali. Per gli

esercizi commerciali esercenti la ristorazione e/o l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti la durata massima ordinaria non può eccedere il periodo di anni 10.

2. La concessione è rilasciata senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni, ivi compresa l'eventuale prestazione di idonea e congrua cauzione, correlata alla durata e rilevanza dell'occupazione.
3. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, nei limiti compresi fra € 260,00 e € 1.050,00 tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 90 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 45

TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 43, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Art. 46

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione, trascorsi 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, a condizione che non sia esistente un piano di rateazione non revocato, ai sensi del comma 792 della Legge n. 160/2019;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso ovvero la realizzazione di modalità di utilizzo contrastanti con le norme ed i regolamenti vigenti al riguardo;
 - c) le violazioni gravi o reiterate, da parte del concessionario o dei suoi collaboratori o aventi causa, delle condizioni previste nell'atto di concessione o di autorizzazione;
 - d) la violazione alla norma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - b) la morte del concessionario, salvo il caso del subingresso degli eredi o aventi diritto, che dovrà comunque essere fatto constare da apposito provvedimento comunale;
 - c) la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salvo il caso di prosecuzione del rapporto in capo al suo legale rappresentante, che dovrà comunque essere fatta constare da apposito provvedimento comunale.
 - d) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
3. Salvo il caso di morte del concessionario, le fattispecie contemplate nel presente articolo non hanno diritto a rimborso di quanto ancora dovuto per il periodo di effettiva occupazione e non esonerano dal pagamento delle rate di canone non ancora scadute.

Art. 47

MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento concessorio o autorizzatorio rilasciato.
2. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, modificare sospendere o revocare il provvedimento concessorio o autorizzatorio rilasciato in seguito a reiterate e gravi inadempienze.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di cui ai commi precedenti, disposte dal Comune non danno diritto al pagamento di alcuna indennità o a risarcimento di danno, ma solo al rimborso del canone pagato in eccedenza rispetto all'effettiva durata dell'occupazione.

Art. 48

RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Il mancato o parziale pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.

Art. 49

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 50

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie secondo l'elenco allegato al presente regolamento (allegato 1).
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 6 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Art. 51

CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni di durata pari o superiore ad un anno, il canone deve essere calcolato separatamente per ciascun anno solare.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia

comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 44, comma 3.

3. Al fine della determinazione del canone, si considerano di durata pari o superiore all'anno le occupazioni effettuate a seguito del rilascio di atti di concessione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e che prevedano la possibilità di utilizzo del suolo pubblico per un periodo pari ad almeno 183 giorni nel corso di ciascun anno solare.
4. Nel caso di inizio o di termine, in corso d'anno, di un'occupazione pluriennale, l'ammontare del canone dovuto si determina in modo proporzionale all'effettiva durata, espressa in giorni, dell'occupazione.
5. Nel caso di cessazione anticipata dell'utilizzo dell'area, in corso d'anno, comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento/PEC spedita almeno trenta giorni prima della data in cui avrà effettivamente termine l'occupazione, il canone si determina in proporzione all'effettiva durata, espressa in giorni, dell'occupazione stessa.
6. Per le annualità successive alla prima, il canone annuale deve essere versato entro il **31 marzo** di ciascun anno, con le modalità ordinarie, sulla base della tariffa vigente nell'anno di riferimento.

Art. 52

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Comunque non si applica canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. In generale, qualsiasi superficie d'occupazione eccedente i 1.000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.
5. L'occupazione di suolo pubblico in occasione di feste popolari e politiche è assoggettata altresì ai seguenti criteri:
 - la superficie imponibile del canone è quella riguardante tutta l'area oggetto della concessione e quindi non solo quella effettivamente occupata da strutture

- l'arco temporale assoggettato al canone è l'intero periodo concesso, comprendente sia la fase di allestimento che quella di sgombero delle attrezzature.
6. Il canone è maggiorato in misura del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti.
 7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
 8. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
 9. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
 10. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
 11. L'assoggettabilità al canone delle griglie e delle intercapedini è possibile, ovviamente, quando l'occupazione si realizza su un'area pubblica per effetto di un atto di concessione. Ove l'occupazione con i predetti manufatti sia stata realizzata in sede di edificazione del fabbricato, quindi su area privata, l'imposizione non può operare in quanto i manufatti sono oggetto di concessione edilizia e non di concessione all'uso particolare di un bene pubblico. L'impossibilità ad applicare il canone permane anche successivamente alla costruzione dei manufatti sia in caso di costituzione di una servitù di pubblico passaggio che, per effetto di una cessione volontaria dell'area all'ente, in quanto l'esercizio del potere impositivo dell'ente è escluso dalla presenza di una situazione di diritto e di fatto preesistente.
 12. Il canone è maggiorato in misura del 20% per le occupazioni che si protraggono, di fatto, oltre il periodo concesso.
 13. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di € 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune

con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

14. Le occupazioni temporanee realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi che pongono in essere cantieri per la posa di cavi, condutture, impianti e manufatti sono assoggettate al canone determinato forfettariamente, in funzione della lunghezza delle condutture da posare, secondo lo schema tariffario allegato alla deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.

Art. 53 **PASSI CARRABILI**

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi cosiddetti "a raso", fatto salvo il caso in cui, su richiesta dei fruitori degli accessi, il Comune, tenuto conto delle esigenze viabilistiche, abbia vietato la sosta indiscriminata sull'area antistante i passi "a raso", delimitandola attraverso appositi mezzi dissuasori di sosta.
5. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
8. I proprietari che non abbiano interesse all'utilizzo del passo carrabile, possono ottenerne l'abolizione tramite apposita domanda da presentarsi alla Polizia Locale: in tale ipotesi, sono a carico esclusivo del richiedente le spese per la messa in ripristino dell'assetto stradale.

Art. 54
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI
TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Art. 55
SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 56 AGEVOLAZIONI

1. Per le occupazioni realizzate per porre in essere iniziative a scopo di beneficenza o politico, il versamento del canone non è dovuto se la superficie occupata dal singolo insediamento non supera i 10 metri quadrati.
2. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, le suddette misure sono determinate ad ore di effettiva occupazione, come segue:
 - con tariffa intera oltre 12 ore
 - con tariffa ridotta del 30% fino a 12 ore
 - b) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata:
 - oltre 30 giorni la tariffa è ridotta del 30%
 - oltre 14 giorni e fino a 30 giorni la tariffa è ridotta del 20%
 - fino a 14 giorni la tariffa è intera.
3. Il canone è ridotto in misura dell'80% per le occupazioni realizzate da soggetti che non perseguono fini di lucro, in occasione delle seguenti manifestazioni:
 - politiche su un'area superiore ai dieci metri quadrati
 - istituzionali
 - sportive.

Art. 57 ESENZIONI

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.
2. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - a) qualsiasi passo ed accesso carrabile e pedonale;
 - b) i parcheggi e le strutture atte al superamento delle barriere architettoniche destinati a soggetti portatori di handicap;
 - c) innesti ed allacci ai servizi di pubblica utilità;
 - d) occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - e) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- f) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché da parte delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- i) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- j) le aree cimiteriali;
- k) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- l) le soste fino a sessanta minuti degli ambulanti esercenti il commercio in forma itinerante;
- m) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana;
- n) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- o) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- p) le occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (esempio: potature di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- q) le occupazioni effettuate nell'ambito di iniziative aventi esclusivamente finalità benefiche, sociali, assistenziali, umanitarie, religiose, sanitarie, educative, culturali da parte di soggetti che non perseguono fini di lucro;
- r) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- s) le occupazioni di superfici e spazi pubblici già gravati dalle quote di concessione d'uso istituite con il Regolamento per l'uso di ambienti e locali comunali. Tale esenzione viene riconosciuta dietro presentazione di quietanza attestante il versamento della quota d'uso dovuta per la medesima occupazione;
- t) le occupazioni temporanee con strutture da cantiere edile che vengono richieste in relazione all'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della Legge 27.12.1997 n. 449. L'esonero dal pagamento del canone viene ammesso a seguito di produzione da parte del soggetto interessato di copia della documentazione prescritta per l'ottenimento del beneficio fiscale ai fini IRPEF;

- u) le occupazioni di suolo privato, così come identificato negli strumenti urbanistici, qualora non risulti da documenti scritti l'uso pubblico, anche se adibito a pubblico passaggio, purché non prospettante su aree private di uso pubblico, quali gli standard urbanistici;
- v) gradini costruiti da privati per facilitare l'accesso agli immobili, qualora la sede stradale prospiciente sia priva di marciapiede e quindi l'apposizione del gradino compensa il dislivello tra la sede stradale ed il piano del solaio abitabile.

Art. 58

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il **31 marzo** di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste per il pagamento delle entrate comunali.
5. Indipendentemente dalle risultanze matematiche, per ragioni di economicità dell'attività amministrativa, il canone da versare in relazione a ciascun provvedimento concessorio o autorizzatorio, non può essere inferiore al minimo di € 12,00.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 31 Luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 59

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Indipendentemente dalle risultanze matematiche, per ragioni di economicità dell'attività amministrativa, il canone da versare in relazione a ciascun provvedimento concessorio o autorizzatorio, non può essere inferiore al minimo di € 12,00

5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 60

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 61

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni, dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l'occupazione abusiva. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 62

SANZIONI

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.

2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto per le entrate comunali.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per l'importo riferito al solo canone, non supera € 12,00.

Art. 63

RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

1. Il Comune o il soggetto gestore, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di provvedimento fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 4.
3. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto gestore del servizio può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non

consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si calcolano gli interessi legali.
7. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo devono far pervenire al Comune o al soggetto gestore richiesta motivata entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Art. 64 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in base alle disposizioni contenute nel vigente "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche".

Art. 65 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è il gestore del servizio.

Art. 66 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche".

Art. 67 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera

- e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
 5. La superficie computabile alla occupazione del suolo da parte dei venditori ambulanti è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio.

Art. 68

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente capo le strade del Comune sono classificate in due categorie secondo l'elenco allegato al presente regolamento (allegato 1).
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 6 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Art. 69

CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe, come previsto nell'art. 1, comma 842 della legge n. 160/2019 frazionata ad ore fino ad un massimo di 9.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Art. 70

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 38 del presente Regolamento.

Art. 71
SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 72
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il **31 marzo** di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste per il pagamento delle entrate comunali.
5. Indipendentemente dalle risultanze matematiche, per ragioni di economicità dell'attività amministrativa, il canone da versare in relazione a ciascun provvedimento concessorio o autorizzatorio, non può essere inferiore al minimo di € 12,00.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 31 Luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 73
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 74
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni, dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l'occupazione abusiva. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 75
SANZIONI

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto per le entrate comunali.

7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per l'importo riferito al solo canone, non supero € 12,00.

Art. 76

RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

1. Il Comune o il soggetto gestore, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di provvedimento fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 4.
3. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto gestore del servizio può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si calcolano gli interessi legali.
7. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo devono far pervenire al Comune o al soggetto gestore richiesta motivata entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77

NORMA TRANSITORIA

1. Per il primo anno di applicazione del canone disciplinato dal presente regolamento le scadenze previste alla data del 28 febbraio e 31 marzo vengono posticipate al **31 maggio 2021**.

Art. 78

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa espresso rinvio all'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 79

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, produce i propri effetti dal 1 gennaio 2021, così come previsto dall'art.52, comma 2°, del D.Lgs. 15/12/97 n°446.

Allegato 1

Elenco categorie strade comunali.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

I^ CATEGORIA

- Via Adamello
- Via Adda
- Via Adige
- Via Alfieri Vittorio
- Via Alighieri Dante
- Via Amendola Giovanni
- Via Archimede
- Via Ariosto Ludovico
- Via Asiago
- Via Aureggi Domenico
- Via Baracca Francesco
- Via Bari
- Via Battisti Cesare
- Via Bellini Vincenzo
- Via Bizzozzero Giovanni
- Via Borgazzi Ersilia
- Via Bramante
- Viale Brianza
- Via Buoizzi Bruno
- Via Cadore
- Via Cadorna Luigi
- Via Cantore Antonio
- Via Cantù Cesare
- Via Caporetto
- Via Carducci Giosuè
- Via Cavour Camillo Benso
- Piazza F.lli Cervi
- Via Cevedale
- Via Chiesa Damiano
- Via Cinque Giornate di Milano
- Via Col di Lana
- Via Como
- Vicolo Corridoni Filippo
- Via Costaiola
- Via Crispi Francesco
- Via Curie Pierre e Marie
- Via Curtatone
- Via D'Acquisto Salvo
- Via D'Annunzio Gabriele

- Via De Amicis Edmondo
- Via De Sanctis Francesco
- Via Diaz Armando
- Via Dolomiti
- Via Donatori del Sangue
- Via Emilia
- Via Europa
- Via Fara Gustavo
- Via Fermi Enrico
- Via per Figino
- Via Filzi Fabio
- Piazza Fiume
- Via Francioli Giovanni
- Via Friuli
- Via Galilei Galileo
- Via Galvani Luigi
- Via Garçia Lorca Federico
- Via Garibaldi Giuseppe
- Via Gerbino Filippo
- Via Gioberti Vincenzo
- Via Giotto
- Via Giovanni XXIII
- Via Giuliani Giuseppe
- Via Gobetti Pietro
- Via Goito
- Via Gorizia
- Via Groane
- Via Guicciardini Francesco
- Viale Industria
- Via Isonzo
- Viale Italia
- Via Lamarmora Alfonso
- Via Lario
- Via Lazio
- Via Lecco
- Via Leopardi Giacomo
- Via Libertà
- Via Lombardia
- Via Madonna del Ghisallo
- Via Maestri Chiodaioli
- Via Maestri Comacini
- Via Mameli Goffredo
- Via Mancini Lodovico
- Via Manzoni Alessandro
- Via per Mariano
- Via Marmolada
- Via Maroncelli Pietro

- Via Martiri della Libertà
- Via Marzabotto
- Via Matteotti Giacomo
- Via Mauri Angelo
- Via Mazzini Giuseppe
- Via Mazzola Pietro
- Via Meucci Antonio
- Via privata Milano
- Via Missori Giuseppe
- Via Moncenisio
- Via Montebello
- Via Monte Berico
- Via Monte Bianco
- Via Monte Generoso
- Via Monte Grappa
- Via Monte Nero
- Via Monte Resegone
- Via Monte Rosa
- Via Monte Santo
- Via Montello
- Via Nazionale dei Giovi
- Via Natta Giulio
- Via Nenni Pietro
- Via Oberdan Guglielmo
- Via Ortigara
- Via Ovidio
- Via Padova
- Via Palladio Andrea
- Via Parini Giuseppe
- Via Pascoli Giovanni
- Via Pastrengo
- Via Pellico Silvio
- Via Pepe Guglielmo
- Via Petrarca Francesco
- Via Piave
- Via Piemonte
- Via Polo Marco
- Viale del Popolo
- Via conte Porro
- Via Porta Carlo
- Via Presolana
- Via Primo Maggio
- Via Puccini Giacomo
- Via Quasimodo Salvatore
- Via Raimondi Mantica
- Via Rimembranze
- Via Risorgimento

- Via Riva Mario
- Via Rizzoli Francesco
- Via Roma
- Via Salvetti
- Via San Fermo
- Via San Gottardo
- Via San Michele del Carso
- Piazza San Vito
- Via Santa Maria
- Via Sauro Nazario
- Via Scultori del Legno
- Via Sempione
- Via Sforza Francesco
- Via Stelvio
- Via Tasso Torquato
- Via Tintoretto
- Via Tonale fino all'incrocio di Via Piemonte
- Via Torino
- Via Torricelli Evangelista
- Via Toti Enrico
- Via Trento
- Via Trieste
- Via Varese
- Via Venezia
- Via Venti Settembre
- Via Ventiquattro Maggio
- Via Verdi Giuseppe
- Via F.lli Vigorelli
- Via Vittorio Veneto
- Via Volta Alessandro

II^ CATEGORIA

- Via Appennini
- Via Beato Angelico
- Via Beccaria Cesare
- Via Bergamo
- Via Bernina
- Via Bixio Nino
- Via Brennero
- Via Brescia
- Via delle Brughiere
- Via F.lli Cairoli
- Via Calamandrei Piero
- Via Canturina
- Via Caracciolo Francesco
- Via per Carimate

- Via Cascina Bianca
- Via delle Cave
- Via Cimabue Giovanni
- Via Colombo Cristoforo
- Via Costa Andrea
- Via Croce Benedetto
- Via Da Vinci Leonardo
- Via De Gasperi Alcide
- Via Deledda Grazia
- Via Di Giacomo Salvatore
- Vicolo Fiume
- Via Foscolo Ugo
- Vicolo Giuliani
- Via Giulio Cesare
- Via privata Golf
- Via Gramsci Antonio
- Via Grandi Achille
- Via Gran Sasso
- Via Indipendenza
- Via Liguria
- Via Lomellina
- Via Machiavelli Niccolò
- Via Manara Luciano
- Via Marconi Guglielmo
- Via Massarenti Giuseppe
- Via Minzoni Don Giovanni
- Via Mirabello
- Via per Mocchirolo
- Via Monfalcone
- Via Monte Solaro
- Via Montefiorino
- Via Monti Vincenzo
- Via Nievo Ippolito
- Via Pacinotti Antonio
- Via Palestro
- Via Papini Giovanni
- Via Pasubio
- Via Peschiera
- Via Pirandello Luigi
- Via Po
- Via Pozzi Enrichetta
- Via Prealpi
- Via Redipuglia
- Via Repubblica
- Via Righi Augusto
- Via Rodari Gianni
- Via privata Romagna

- Via Ronzoni Andrea
- Via F.lli Rosselli
- Via Sabotino
- Via San Bernardo
- Via San Fedele
- Via San Martino
- Via Settembrini Luigi
- Via Sicilia
- Via Solferino
- Via Sondrio
- Via Spallanzani Lazzaro
- Via Superga
- Via Terragni Giuseppe
- Via Ticino
- Via Tommaseo Niccolò
- Via Tonale da Via Piemonte fino al confine con Lazzate
- Via Trilussa
- Via Turati Filippo
- Via Udine
- Via Unione
- Via Valtellina
- Via Venticinque Aprile
- Via Vico Gian Battista
- Via Volturmo
- Via Zara